

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

L'ASSESSORE
F.to M.Ilo Alessandro Marchese



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 001337
del 2 MAG. 2016

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 2 MAG. 2016;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 001337, in data 2 MAG. 2016, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale, 2 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, 2 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico



ESECUZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSIONE all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 2 MAG. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 25 del Reg.

Data: 22/04/2016

OGGETTO: Conferimento incarico legale per giudizio di Appello della Sentenza n° 2934 / 2014, del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro. Sig. Nicola Dorato contro Comune di Aquara. Provvedimenti. -

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Ventidue (22), del mese di Aprile, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione Ordinaria (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
<i>Avv Pasquale Brenca</i>	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
<i>M.Ilo Alessandro Marchese</i>	X		Assenti i Signori: Sig. Leonardo Amendola
<i>Sig. Leonardo Amendola</i>		X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -

La Giunta Municipale

Visto il Ricorso presentato alla Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, inoltrato a questo Comune a mezzo PEC dal legale di fiducia avv. Giuseppe D'Amato, da Salerno, in data 01 aprile 2016, assunto al prot. n° 001018 – in data 04/04/2016, da parte dell'ex dipendente di questo Ente geom. Nicola Dorato, in qualità di Responsabile Apicale dell'Area Tecnica e del Territorio, nato in Aquara (Sa), il 17/02/1943, ed ivi residente in Viale della Rinascita, n° 1, C. F.: DRT NCL 43B17 A343L, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco D'Angelo (DNG FNC 56R17 H394J), presso il cui studio eletivamente domicilia, in Salerno, alla Via G. Seripando, n° 43, per il "riconoscimento e la liquidazione della retribuzione di risultato", per il periodo relativo agli anni 2004, 2005 e fino al 31/03/2006, così come previsto dall'art. 10 – comma 3°, del CCNL 31 marzo 2000, per il servizio prestato nella qualità suddetta;

Richiamato lo svolgimento della causa innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Maria Teresa Belmonte, ricorso n° 15725 Cron.;

Richiamata la Sentenza n° 2934 / 2014, con la quale la quale il Comune di Aquara (Sa), è risultato vittorioso in primo grado;

Vista la nota PEC del 01 aprile 2016, assunta al protocollo in data 05/04/2016, al n° 001018, con la quale l'avv. Giuseppe D'Amato, Via G. Napodano, n° 10 – Salerno, difensore in primo grado di questo Ente, comunica che il geom. Nicola Dorato ha provveduto ad interporre Appello avverso la Sentenza n° 2934 / 2014, Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro (R. G. n° 109/2015, Nicola Dorato contro Comune di Aquara, Cron. n° 1249 / 2015);

Richiamata la nota PEC dell'avv. Giuseppe D'Amato, legale di fiducia nel processo di primo grado, nella quale sottolinea la "probabile infondatezza dell'appello", ritenendo opportuno che questo Ente si costituisca in giudizio;

Dato atto che la prima udienza dell'Appello è stata fissata il 06 maggio 2016, per cui questo Comune ha tutto l'interesse di opporsi al citato Atto di Appello;

Ritenuto a questo punto:

- di costituire in giudizio di Appello il Comune di Aquara (Sa), per l'udienza del giorno 06 maggio 2016, innanzi all'Autorità Giudiziaria di cui sopra è menzione;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio, per la difesa delle ragioni e degli interessi del Comune e della collettività;

- di individuare ed incaricare il legale di fiducia dell'Ente con il compito di difendere le ragioni del Comune l'avv. Giuseppe D'Amato, già difensore e vincitore nel processo di primo grado, con studio in Via G. Napodano, n° 10, 84129, Salerno, il quale ha dato la sua completa disponibilità, conferendo al medesimo il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti consequenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento, nonché la nomina a Procuratore Antistatario;

Ritenuto pertanto, demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario spettante secondo le tariffe professionali;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

All'Unanimità favorevole dei voti resi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

1)- la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

CORTE DI APPELLO DI SALERNO – SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Per il sig. Dorato Nicola nato a Aquara (SA), il 17.02.1943, ed ivi residente in Viale della Rinascita n.1., codice fiscale DRT NCL 43B17 A343L, eletto dom.to in Salerno, alla via Seripando, n. 43, presso e nello studio dell'Avv. Francesco D'Angelo (codice fiscale DNG FNC 56R17 H394J), rappresentante e difensore, come da procura a margine del presente atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 089791314 o indirizzo di posta elettronica certificata avvfrancescodangelo@arubapec.it;

- Appellante -

Contro

Comune di Aquara, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., eletivamente domiciliato in Salerno alla via G. Napodano n. 10 presso lo studio dell'avv. Giuseppe D'Amato, rappresentante e difensore nel giudizio di primo grado;

- Appellato -

PER LA RIFORMA

della sentenza resa *inter partes* dal Tribunale Civile di Salerno – Giudice del Lavoro, dott.ssa Belmonte, n. 2934/2014, depositata in cancelleria il 13.08.2014, mai notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal sig. Dorato Nicola, al fine di ottenere la liquidazione ed il pagamento della retribuzione di risultato per la nomina di Responsabile del servizio area Tecnica e del Territorio del Comune di Aquara negli anni 2004-2005 e fino al 31.3. 2006.

PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI

Comune di AQUARA (SA)
- 4 APR. 2016
Prot. N. 1018

Con ricorso depositato in cancelleria in data 17.07.2012, il sig. Dorato Nicola in qualità di dipendente del Comune di Aquara - assunto mediante pubblico concorso per il posto di "geometra, inquadrato nell'area tecnica Categoria D", evocava in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Salerno - Sezione Lavoro l'odierno appellato per ivi sentirlo condannare, previo accertamento del diritto dell'esponente ad ottenere, per la nomina e l'espletamento delle attività di Responsabile del servizio di area tecnica e del territorio del Comune di Aquara negli anni 2004-2005 e fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'art. 10 co.3 del CCNL di categoria del 31.03.1999, il pagamento della somma di euro 2260,16 a quell'importo maggiore o minore da determinarsi secondo giustizia, oltre oneri accessori come per legge.

Tanto veniva richiesto, per avere l'esponente, quale dipendente del Comune di Aquara - assunto mediante pubblico concorso per il posto di *geometra, inquadrato nell'area tecnica Categoria D* - a seguito della nomina a Responsabile dell'Area tecnica e del territorio del Comune di Aquara negli anni 2004, 2005 e fino al 31.3.2006 (*cfr. decreti di nomina in atti*) riceveva solo la retribuzione di posizione ma non gli veniva corrisposta la retribuzione di risultato spettante nella misura della percentuale compresa tra un minimo del 10% sino ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione ex art. 10 comma 3 del CCNL 31.3.1999. In particolare si evidenziava che la retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva del dipendente, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del C.C. N. L 31.03.1999, da parte del nucleo di valutazione, che si è riunito solo in data 06.09.2004 per la determinazione della retribuzione di risultato per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ed attribuendo al sig. Dorato, una percentuale del 19,45 % della

retribuzione di posizione in relazione alle risorse disponibili; mentre per gli anni che vanno dal 2004 al 2011 nessun nucleo di valutazione, anche se costituito, si è mai riunito.

Specificava, altresì, di aver inoltrato numerosi solleciti volti a conoscere i motivi della mancata attribuzione dell'indennità di risultato per l'attività concretamente svolta in qualità di Responsabile dell'Area tecnica e del territorio del Comune di Aquara negli anni 2004, 2005 e fino al 31.3.2006.

Dedotta la illegittimità del comportamento del Comune di Aquara, in conseguenza e per effetto del mancato riconoscimento dell'indennità di risultato, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Comune di Aquara, provvedeva a costituirsi in giudizio con propria memoria difensiva. Nel proprio scritto difensivo, l'odierno appellato eccepiva, preliminarmente, la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 cpce nel merito la infondatezza della domanda attorea.

All'udienza del 08.07.2014, all'esito del deposito della documentazione e delle note autorizzate, la causa veniva decisa con la sentenza qui appellata, con cui il Giudice adito rigettava il ricorso introduttivo di lite, negando la sussistenza del diritto azionato, sulla scorta di una presunta assenza di atti dell'Amministrazione rivolti a fissare i risultati da raggiungere e sulla mancata costituzione del Nucleo di Valutazione, quale organo preposto a predisporre uno schema necessario per operare la verifica dei risultati raggiunti, il cui insediamento e la concreta attività espletata - in ordine alla valutazione dei risultati raggiunti nei periodi precedenti al 2004 - trovava puntuale ed immediato riscontro nella documentazione versata in atti.

La decisione impugnata è ingiusta ed illegittima e va, pertanto, integralmente riformata per le seguenti

MOTIVAZIONI

La sentenza appellata costituisce il risultato di una unilaterale valutazione delle risultanze processuali e di una arbitraria, distorta ed immotivata applicazione del dato normativo.

In particolare, il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento facendo leva su una presunta carenza probatoria del ricorrente, il quale, secondo quanto deciso, avrebbe chiesto la liquidazione della retribuzione di risultato, sul solo presupposto di aver beneficiato, per il passato, dell'indennità maturata per l'incarico affidatogli e confermato per gli anni successivi. Tale affermazione, tuttavia, si pone in evidente contrasto con le circostanze addotte a sostegno del ricorso proposto oltre che con la documentazione prodotta.

Nel caso di specie, il Comune resistente, con i decreti sindacali di nomina del ricorrente a Responsabile dell'Area tecnica e del territorio del Comune di Aquara negli anni 2004, 2005 e fino al 31.3.2006, ha puntualmente predeterminato gli obiettivi da raggiungere e i criteri di valutazione degli stessi, prevedendo, nel contempo, l'inserimento, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, della relativa voce di spesa nel Bilancio Comunale, come prescritto dall'art. 183 co. II lett. a D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

In ordine agli obiettivi da raggiungere è necessario sottolineare che gli stessi risultavano specificati e si identificavano in compiti ed in funzioni inerenti agli scopi istituzionali perseguiti dal Comune di Aquara che, per essere sprovvisto di personale di qualifica dirigenziale con le funzioni descritte dall'art. 107 co. II e III T.U. Enti

locali, poteva legittimamente attribuire tali incarichi ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica ed anche in deroga ad ogni diversa disposizione normativa. A tale stregua, quindi, gli obiettivi da raggiungere non si riferivano ad attività eventuali, ulteriori o aggiuntive rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente ma costituivano parte integrante e componente essenziale e intrinseca alla posizione affidata con i vari decreti sindacali di nomina (cfr., doc. in atti), che a sua volta era indispensabile per il funzionamento dell'Ente stesso e per garantire alla collettività l'accesso e l'erogazione dei servizi essenziali, vista l'assenza di personale dirigente nelle diverse aree.

Dalle risultanze processuali è emerso che l'odierno appellante ha realmente e concretamente svolto le molteplici attività rientranti nell'incarico conferito di Responsabile dell'Area tecnica e del territorio per gli anni 2004, 2005 e fino al 31.3.2006. Orbene, la circostanza, poi, che tale attività, peraltro abbondantemente provata nel corso del Giudizio di primo grado, con la produzione in atti, di vari provvedimenti a firma dello stesso appellante, non sia stata esaminata dal Nucleo di Valutazione, non può in alcun modo giustificare il mancato riconoscimento del diritto all'indennità di risultato. In proposito è doveroso sottolineare, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, che il Nucleo di Valutazione era regolarmente nominato, costituito ed insediato, tanto che per i periodi precedenti agli anni di cui al presente giudizio, lo stesso Nucleo si era riunito ed aveva verificato e valutato i risultati raggiunti per l'attività svolta dall'odierno appellante a seguito della nomina di Responsabile dell'Area tecnica e del territorio.

Nel caso in esame, la mancata valutazione non è dipesa dall'assenza del preposto Nucleo – regolarmente costituito in seno all'Amministrazione appellata -

ma da un'inerzia dello stesso a riunirsi, con la conseguenza che tale comportamento omissivo non può in alcun modo precludere, come invece ritenuto dal Giudice di primo grado, al ricorrente il diritto a percepire la predetta indennità, la cui sussistenza si afferma in correlazione con il conseguimento degli obiettivi assegnati che, nel caso di specie, sono stati ampiamente raggiunti, in piena aderenza a quanto prestabilito con l'atto di nomina, nell'assolvimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

Il diritto all'indennità di risultato, quindi, non sorge a seguito della valutazione operata dal Nucleo, ma trova il suo fondamento esclusivamente nel dato normativo che, nella lettura e nell'applicazione fattane dalla costante giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, *Trib. di Salerno sez. Lavoro, dott.ssa Laudati, 21.04.2009 n. 3354; Trib. di Lecce sez. Lav., 13.11.2008 n. 9497*) prevede la valutazione dell'attività svolta dal dipendente nominato per incarichi superiori solo al fine di quantificare la misura dell'indennità di risultato (entro i limiti prestabiliti) ma non costituisce in alcun modo la condizione per il riconoscimento della stessa indennità, come agevolmente si rileva dagli atti sindacali di nomina ove, testualmente è precisato che "... ai sensi dell'art. 10 co.3 del CCNL del 31.03.999 al sig. Nicola Dorato compete altresì la retribuzione di risultato nella misura del 10% fino ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione ..." .

A fronte del comportamento del Nucleo di valutazione e dell'Amministrazione appellata e contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, sussiste pienamente il diritto del sig. Dorato Nicola a percepire l'indennità di risultato che, in mancanza di esame da parte del competente organo comunale, deve essere determinata in sede giurisdizionale ed a seguito di CTU, così

come risultante da richiesta formulata in primo grado e totalmente disattesa dal Tribunale.

Tanto si afferma anche alla luce degli orientamenti espressi e consolidati in sede di giurisdizione contabile secondo cui, all'erogazione dell'indennità di posizione e di risultato si deve comunque provvedere anche nel caso in cui manchi del tutto il Nucleo di Valutazione, assumendo obiettivo e decisivo rilievo il fatto che le attività svolte dal dipendente siano state fondamentali ed assorbenti la maggior parte della complessa attività dell'Amministrazione sia in termini di rilevanza economica che burocratica. Nel caso della fattispecie in esame, l'attività espletata dall'odierno appellante è stata pienamente conforme agli obiettivi prestabiliti, apportando un indubbio e imprescindibile contributo per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente appellato, come confermato dagli atti deliberati versati in atti. (cfr., tra le altre, *Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Veneto, n. 389/09*).

La decisione impugnata è meritevole di censura anche sotto altro profilo, per non avere il Giudice tenuto in alcun conto la circostanza che il diritto, come azionato dall'odierno appellante, fosse comunque meritevole di tutela in quanto afferente ad una prestazione lavorativa che, sia pure alla luce della contestata esistenza dei presupposti di legge richiesti per la sua legittima erogazione, è stata comunque effettivamente espletata. Tale obiettivo dato di fatto, mai contestato da controparte e ulteriormente suffragato dalla documentazione in atti, avrebbe dovuto, quantomeno, indurre il Giudice di primo grado a liquidare, previa ammissione dei mezzi istruttori, l'indennità ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dall'art. 2126 c.c. e dall'art. 36 Cost.

Tanto si afferma, ove per assurdo si voglia condividere il ragionamento operato dal Tribunale che in luogo delle conclusioni indicate nella sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere, in applicazione del dato normativo ed in aderenza del costante orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, il diritto dell'odierno appellante alla corresponsione della retribuzione di risultato, atteso che l'attività lavorativa concretamente svolta a favore di un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, anche quando non sia assistita da un regolare atto di nomina e comunque riconducibile ad un rapporto di lavoro costituitosi in spregio ad una norma imperativa, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione (cfr., *Cass. Civ. sez. Lavoro, 4856 del 28.02.2014; Cass. 3.2.12 n. 1639; Cass. 17.10.05 n. 2009; Cass. 20.5.08 n. 12749; Cass. 3.7.03 n. 10551; Cass. 14.6.99 n. 5895*), oltre che in proporzione rispetto alla qualità ed alla quantità delle prestazioni lavorative concretamente espletate. L'applicazione degli artt.36 Cost e 2126 c.c., alla fattispecie in esame, sia pur non specificatamente invocata nel ricorso introduttivo di lite, deve essere senz'altro affermata, in quanto può avvenire anche d'ufficio (in forza del noto principio *iura novit curia*) in base alle allegazioni di fatto operate dalle parti, come nel caso di specie. (cfr., *Cass. Civ sez. Lavoro, 4856 del 28.02.2014, come innanzi citata*)

Per i motivi esposti, il sig. Dorato Nicola, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CONCLUDE

"Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza e pretesa disattesa, voglia accogliere l'atto di appello per come proposto avverso la sentenza n. 2934 /2014 resa *inter partes* dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro depositata in data 13.08.2014, e, per l'effetto, in riforma della stessa, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere, per la nomina di Responsabile dell'Area tecnica e del territorio del Comune di Aquara negli anni 2004-2005 e fino al 31.3.2006, ai sensi dell'art. 10 co.3 del CCNL di categoria del 31.03.1999, la liquidazione e il pagamento della retribuzione di risultato e per l'effetto condannare il Comune di Aquara, in persona del Sindaco e legale rapp.re p.t., a corrispondere la somma complessiva, per le dedotte causali, di euro 2.260,16 o all'importo maggiore o minore che si riterrà di giustizia anche, eventualmente, mediante CTU del quale sin da ora se ne reitera la richiesta di nomina. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione con decorrenza di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.

In via istruttoria si reiterano le richieste formulate nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di causa del giudizio di primo grado, che qui si intendono integralmente per ripetute e trascritte.


Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione a favore del sottoscritto Avvocato per dichiarato anticipo.

Si deposita: copia conforme della sentenza appellata e fascicolo di primo grado.

Il valore della controversia è di euro 2260,16 per cui il contributo unificato pagato è di euro 73,50.

Salerno, il 12.02.2015

Avv. Francesco D'Angelo





CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione Lavoro

R.G. n. 109/2015 DORATO N. 1 CORTE DI AQUARA Cron. n. R 48/15

IL PRESIDENTE

letto il ricorso che precede;

V° l'art. 435 c.p.c.

Rilevato di dover fissare l'udienza di discussione a data ravvicinata per il preliminare

filtro valutativo ex art. 436 bis c.p.c.

NOMINA relatore la Dott.ssa Lia DI BENEDETTO

FISSA l'udienza di discussione davanti al Collegio

per il giorno 6/5/2016 ore 9,30 con prosieguo.

Salerno, li 25 FEB 2016

Comune di	AQUARA (SA)
04 APR. 2016	
Prot. N.	001018

Il Cancelliere

Marianna Zos

Il Presidente
Dott. Vincenzo VIGNES

V. Vignes

LEGGATO DI LAVORO
Ricevuto il giorno 27.2.15
F. D'ANGELO

B. FUMAGALLI CIGOLI S.p.A.
Dott.ssa Isabella Fumagalli Nenna

2)- costituire il Comune di Aquara nel giudizio di **Appello** intentato innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, **averso** Sentenza di primo grado n° 2934 / 2014, emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con la quale l'Onorevole Giudice ha dichiarato questo Comune integralmente vittorioso, notificato al legale di questo Comune di **Aquara**, avv. Giuseppe D'Amato, da parte dell'ex dipendente di questo Comune geom. Nicola Dorato (Responsabile Apicale Area Tecnica e del Territorio di questo Comune), in premessa meglio generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco D'Angelo, domiciliato in **Salerno**, alla Via Seripando, n° 10, per il "riconoscimento e la liquidazione della retribuzione di risultato, per il periodo relativo agli anni 2004, 2005 e fino al 31 marzo 2006", così come previsto dall'art. 10 – comma 3°, del **CCNL** 31 marzo 2000, per il servizio prestato nella qualità suddetta;

3)- in relazione a quanto stabilito al punto 2), di individuare ed incaricare, quale legale di fiducia, l'avv. Giuseppe D'Amato, C. F. DMT GPP 74E28C262W, con studio in **Salerno**, alla Via G. Napodano, n° 10, e in **Castel San Lorenzo** (Sa), alla Via L. Salerno, n° 31, dando mandato al predetto di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente, conferendo al medesimo il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti consequenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento, nonché la nomina a **Procuratore Antistatario**;

4)- dare atto che il Sindaco è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato "ad item" e a stare in giudizio;

5)- dare mandato al responsabile del servizio finanziario di questo Ente di prevedere la somma complessiva di **Euro 1.000,00 - oltre Iva (22%) e Cap. (4%)**, a valere sull'idoneo Intervento – Cod. bilancio 01.02-1.03.02.99.002., del redigendo Bilancio di Previsione 2016, in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici;

6)- demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario da riconoscersi al legale, secondo le tariffe professionali, quantificato complessivamente nell'importo di **Euro 1.000,00, oltre Iva (22%) e Cap. (4%)**, **comprensivo** di Ritenuta d'Acconto (quale totale soddisfo del presente incarico legale, senza ulteriori pretese economiche), a valere sull'idoneo Intervento - Cod. bilancio 01.02-1.03.02.99.002., del redigendo Bilancio di Previsione 2016, in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici;

7)- comunicare il presente provvedimento:
- all'avv. Giuseppe D'Amato, con studio in Via G. Napodano, n° 10 – 84129 **Salerno**;

8)- trasmettere copia del presente atto deliberativo:

- all'albo pretorio On - Line;
- al responsabile del Servizio economico finanziario di questo Ente;
- al responsabile del Servizio Amministrativo e Contenzioso;
- ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

9)- rendere il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 / 2000 (TUEL), dando atto che ciò è stato oggetto di apposita votazione favorevole unanime e palese. -